



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1427

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

approvazione dell'aumento di capitale sociale a pagamento di Trentino Trasporti S.p.A. per un importo di Euro 1.533.719,00, da sottoscrivere mediante conferimento delle azioni detenute dalla Provincia autonoma di Trento in Aeroporto Gianni Caproni S.p.A.. Approvazione contestuale del progetto di fusione per incorporazione della società Aeroporto G. Caproni S.p.A. nella società Trentino Trasporti S.p.A. e delle conseguenti modifiche statutarie.

Il giorno **08 Settembre 2017** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI

LUCA ZENI

Assenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica la proposta di deliberazione.

La Giunta provinciale con deliberazione n. 1909 di data 2 novembre 2015 ha adottato il documento denominato “Linee guida per il riassetto delle società provinciali”, ottemperando così sia alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) sia all’ordine del giorno n. 71/XV, approvato dal Consiglio provinciale, e stabilendo che in conformità alle linee guida siano adottati uno o più programmi di riorganizzazione in base all’articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 in relazione ai diversi settori presidiati, ovvero misure puntuali a livello legislativo o amministrativo.

In attuazione delle linee guida dettate dalla deliberazione n. 1909 del 2015, con deliberazione della Giunta provinciale n. 542 di data 8 aprile 2016 è stato adottato il documento denominato “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016 ”, le cui disposizioni costituiscono per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia, oggetto degli interventi di riorganizzazione, a tutti gli effetti idonea direttiva per assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi degli assetti delineati. Nello specifico, il programma di razionalizzazione societaria, definendo delle linee guida più specifiche e secondo una visione strategica, persegue la riduzione del numero e del carico di società provinciali attraverso un processo di:

1. aggregazione per poli specializzati quali macro ambiti omogenei per settore di riferimento e per funzioni assegnate;
2. valorizzazione dell’infrastruttura e del patrimonio - se ancora essenziale - di proprietà pubblica a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al mercato per le attività di gestione;
3. ridefinizione in chiave strategica della missione d’interesse generale affidata alle società che operano in settori altamente specifici;
4. dismissione – in assenza di interesse pubblico superiore ed alla luce del quadro della finanza pubblica provinciale - delle attività riguardanti aree già aperte al mercato ovvero di società che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato.

Sulla scorta di tali previsioni con deliberazione n. 712 di data 12 maggio 2017 è stato approvato il “Programma attuativo per il polo dei trasporti nell’ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2017” che prevede di rafforzare la posizione della Provincia autonoma di Trento come riferimento unitario e strategico nel settore del trasporto pubblico, attraverso l’assunzione da parte di Trentino Trasporti S.p.A., ad oggi partecipata al 73,75% della Provincia, del ruolo di capogruppo per il settore della mobilità pubblica, comportando in questi termini una riduzione del numero di società e nel medio periodo una maggiore efficienza operativa derivante dall’accentramento delle funzioni.

Il Programma realizza l’obiettivo attraverso l’aggregazione di Trentino Trasporti S.p.A., di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. e di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. e, quindi, il ricongiungimento in un unico soggetto delle funzioni e delle competenze specifiche attinenti all’attività di trasporto ferroviario, stradale, aereo e funiviario. Per realizzare l’aggregazione di Trentino Trasporti S.p.A., di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. e di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. sono previsti i seguenti passaggi:

- ❖ fusione per incorporazione di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. in Trentino Trasporti S.p.A. con contemporaneo affidamento interno della gestione dei servizi aeroportuali in capo a Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., mantenendo così il servizio in regime di *in house providing*;
- ❖ reinternalizzazione in Trentino Trasporti S.p.A. della gestione del servizio di trasporto e della disponibilità dei beni strumentali necessari al suo esercizio, con messa in liquidazione di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A..

Con riferimento specifico alla fusione per incorporazione di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. in Trentino Trasporti S.p.A. il “Programma attuativo per il polo dei trasporti nell’ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2017” prevede l’acquisto da parte di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. delle azioni nello stesso detenute dal Comune di Trento e dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento. A seguito dell’acquisizione delle predette azioni e del successivo annullamento Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. risulta totalmente partecipata dalla Provincia, per cui il successivo conferimento della partecipazione provinciale a Trentino Trasporti S.p.A. consentirà a quest’ultima di beneficiare delle semplificazioni procedurali previste dall’articolo 2505 del Codice Civile ai fini dell’operazione di fusione.

Con la nota protocollo n. 2937/PRES di data 20 luglio 2017, assunta al protocollo n. 404459 in data 21 luglio 2017, Trentino Trasporti S.p.A. ha inoltrato il progetto di fusione per incorporazione della società Aeroporto G. Caproni S.p.A. nella società Trentino Trasporti S.p.A., come approvato dal Consiglio di amministrazione in data 22 giugno 2017, depositato presso la relativa sede sociale in data 28 giugno 2017 ed iscritto presso il Registro delle Imprese in data 14 luglio 2017 con le modifiche necessarie alla correzione di errori materiali riscontrati dopo l’approvazione dell’organo societario di amministrazione.

Con nota prot. n. 275/17 di data 28 agosto 2017, assunta al protocollo n. 463050 di medesima data, Aeroporto G. Caproni S.p.A. ha inviato il progetto di fusione per incorporazione della società Aeroporto G. Caproni S.p.A. nella società Trentino Trasporti S.p.A., come approvato dall’Amministratore Unico in data 22 giugno 2017, depositato presso la relativa sede sociale in data 28 giugno 2017 ed iscritto presso il Registro delle Imprese in data 14 luglio 2017 con le modifiche necessarie alla correzione di errori materiali riscontrati.

Ai sensi dell’art. 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile Trentino Trasporti S.p.A. ha incaricato il dott. Fulvio Mazzurana di redigere una relazione di valutazione delle azioni della società Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. al fine del giudizio di congruità dell’aumento di capitale di Trentino Trasporti S.p.A. da liberarsi con il conferimento delle azioni stesse.

La perizia, presentata in data 16 giugno 2017, attesta che il valore della singola azione ordinaria della società Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. esistente e valutato alla data del 30 aprile 2017, che si intende conferire è pari ad Euro 43,65, pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e all’eventuale sovrapprezzo della società Trentino Trasporti S.p.A.. Pertanto, l’aumento di capitale di Trentino Trasporti S.p.A. per il conferimento delle azioni di Aeroporto Caproni S.p.A. potrà al massimo essere pari ad Euro 3.480.083 (Euro 43,65 moltiplicato per n. 79.727 azioni, con arrotondamento per difetto all’Euro). In data 27 luglio 2017 il Collegio Sindacale di Trentino Trasporti S.p.A. ha espresso parere favorevole in merito alla congruità dell’aumento del capitale sociale rispetto al valore economico della società (quantificato in misura pari al patrimonio netto contabile) determinato ai sensi dell’articolo 2441, comma 6, del Codice Civile sulla base delle valutazioni effettuate in data 12 luglio 2017 dal Consiglio di Amministrazione e della relazione di data 12 luglio 2017 del consulente, dott. Maurizio Postal.

Con la medesima nota protocollo n. 2937/PRES di data 20 luglio 2017, assunta al protocollo n. 404459 in data 21 luglio 2017, Trentino Trasporti S.p.A. ha comunicato che in data 12 luglio 2017 il Consiglio di amministrazione della società ha deliberato di proporre in Assemblea, convocata per il giorno 11 settembre 2017:

- ❖ le modifiche all’articolo 4 dello statuto sociale di Trentino Trasporti S.p.A.;
- ❖ l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Aeroporto G. Caproni S.p.A. nella società Trentino Trasporti S.p.A.;

- ❖ l'aumento di capitale sociale di Euro 1.533.719,00, mediante emissione di nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00 e con sovrapprezzo di circa Euro 1,269, da liberare mediante conferimento in natura da parte della Provincia della propria partecipazione in Aeroporto Gianni Caproni S.p.A., pari al 100% del capitale sociale della stessa società, valore desunto dalla perizia di stima della dott. Fulvio Mazzurana.

In tal modo l'operazione aumenta il valore del patrimonio netto di Trentino Trasporti S.p.A. di Euro 3.480.083,00, di cui Euro 1.533.719,00 da imputare a capitale sociale ed Euro 1.946.364,00 da imputare a riserva sovrapprezzo azioni, suddiviso in 1.533.719 azioni del valore nominale unitario di Euro 1,00 e sovrapprezzo di circa 1,269 per azione da sottoscrivere mediante il conferimento da parte della Provincia autonoma di Trento di n. 79.727 azioni di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A..

Con l'operazione di conferimento delle azioni di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. per l'importo complessivo di Euro 1.533.719,00, la Provincia Autonoma di Trento otterrà, infatti, n. 1.533.719 azioni di nuova emissione di Trentino Trasporti S.p.A. con valore nominale di Euro 1,00 (uno) per ciascuna azione. Di conseguenza, il capitale sociale di Trentino Trasporti S.p.A. risulterà determinato in Euro 25.543.813,00 (pari alla somma di Euro 24.010.094,00 ed Euro 1.533.719,00), oltre al risultato d'esercizio in corso di formazione. All'esito del conferimento delle azioni della incorporanda nella incorporante il patrimonio netto di Trentino Trasporti S.p.A. passerà da Euro 54.480.077,00 ad Euro 57.960.160,00 (pari alla somma di Euro 54.480.077,00 ed Euro 3.480.083), oltre al risultato d'esercizio in corso di formazione.

In data 27 luglio 2017 Aeroporto Caproni S.p.A. davanti al notaio Marco Dolzani di Trento ha effettuato il riacquisto delle proprie azioni detenute dagli enti, Comune di Trento e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento. Le due quote rappresentavano rispettivamente il 7,73% del capitale sociale (prezzo di riacquisto pari ad Euro 309.604,00) e il 4,04% del capitale sociale (prezzo di riacquisto pari a Euro 162.101,00). Il riacquisto delle azioni da parte di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. configura ora come unico socio della stessa società la Provincia autonoma di Trento con il 100% del capitale sociale.

Pertanto, contestualmente al progetto di fusione per incorporazione della società Aeroporto G. Caproni S.p.A. nella società Trentino Trasporti S.p.A., si propone altresì di approvare il progetto di aumento di capitale sociale di Trentino Trasporti S.p.A. per un importo di Euro 1.533.719, oltre al sovrapprezzo azioni di Euro 1.946.364,00, da liberare mediante il conferimento della partecipazione totalitaria della Provincia in Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. e per il valore risultante dalla perizia di stima a firma del dott. Fulvio Mazzurana.

Si propone, inoltre, di approvare la modifica degli articoli 4 e 5 dello statuto di Trentino Trasporti S.p.A.:

- l'articolo 4, relativo all'oggetto sociale della società incorporante, che deve essere modificato al fine di aggiungere anche le attività specifiche svolte dalla società incorporanda;
- l'articolo 5 che deve essere modificato con l'indicazione del nuovo capitale sociale pari ad Euro 25.543.813,00.

Con nota protocollo n. 280/17 di data 1 settembre 2017, assunta al protocollo n. 473300 di medesima data, Aeroporto G. Caproni S.p.A. ha inviato la convocazione dell'Assemblea dei soci nella quale, oltre a prendere atto dell'avvenuto acquisto delle azioni proprie detenute da Comune di Trento e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, all'annullamento delle azioni proprie e all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Aeroporto G.

Caproni S.p.A. in Trentino Trasporti S.p.A., sarà proposta anche la modifica dello statuto della società. Si propone pertanto di approvare anche la modifica degli articoli 5 e 10 dello statuto di Aeroporto G. Caproni S.p.A.:

1. all'articolo 5 viene adeguato il numero delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale;
2. l'articolo 10, relativo alle partecipazioni e al trasferimento delle azioni e delle partecipazioni, viene modificato per permettere il trasferimento della partecipazione Provinciale in Aeroporto G. Caproni S.p.A. a Trentino Trasporti S.p.A..

Infine, si propone di sottoscrivere, ad avvenuta deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, l'atto di conferimento della partecipazione di Aeroporto G. Caproni S.p.A. detenuta dalla Provincia autonoma di Trento per un importo complessivo di Euro 3.480.083,00 (Euro 43,65 moltiplicato per n. 79.727 azioni, con arrotondamento per difetto all'Euro), a titolo di aumento del capitale a pagamento di Trentino Trasporti S.p.A., di cui Euro 1.946.364,00 a titolo di sovrapprezzo azioni.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- ❖ udita e condivisa la relazione;
- ❖ richiamata la propria deliberazione n. 1909 di data 2 novembre 2015 in merito alle “Linee guida per il riassetto delle società provinciali”;
- ❖ richiamata la propria deliberazione n. 542 del 2016 che approva il “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016”;
- ❖ esaminata la perizia di stima, redatta dal dott. Fulvio Mazzurana di data 16 giugno 2017;
- ❖ verificato il progetto di aumento del capitale sociale, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Trentino Trasporti S.p.A. in data 22 giugno 2017;
- ❖ visto l'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- ❖ visto l'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- ❖ visti gli articoli 2253, 2254, 2342, 2343, 2343-ter, 2343-quater, 2440, 2440 bis, 2441 del Codice Civile;
- ❖ a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società Aeroporto G. Caproni S.p.A. nella società Trentino Trasporti S.p.A., come allegato sub A) al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale, dando atto che contestualmente viene autorizzato l'annullamento delle azioni proprie da parte di Aeroporto G. Caproni S.p.A. al fine di configurare come unico socio della stessa società la Provincia autonoma di Trento con il cento per cento del capitale sociale;
2. di prendere atto della perizia di stima, redatta ai sensi dell'articolo 2343-ter del Codice Civile in data 16 giugno 2017 da parte del dott. Fulvio Mazzurana volta alla valutazione delle azioni della società Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. al fine del giudizio di congruità dell'aumento di capitale a pagamento di Trentino Trasporti S.p.A. da liberarsi con il conferimento delle azioni

stesse, da cui risulta che il valore unitario delle azioni di Aeroporto G. Caproni S.p.A., con riferimento alla data del 30 aprile 2017, è pari a Euro 43,65;

3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di aumento di capitale sociale a pagamento di Trentino Trasporti S.p.A. per un importo di Euro 1.533.719,00, oltre al sovrapprezzo azioni di Euro 1.946.364,00, da liberare mediante il conferimento di beni in natura di cui al punto 2) del presente dispositivo;
4. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica agli articoli 5 e 10 dello statuto di Aeroporto G. Caproni S.p.A. nel testo risultante dall'Allegato sub B) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;
5. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica agli articoli 4 e 5 dello statuto di Trentino Trasporti S.p.A. nel testo risultante dall'Allegato sub C) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;
6. di conferire a Trentino Trasporti S.p.A, ad avvenuta deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci dell'aumento di capitale sociale di cui al punto 3) del presente dispositivo, la partecipazione della Provincia autonoma di Trento in Aeroporto G. Caproni S.p.A. per un importo complessivo di Euro 3.480.083,00, di cui Euro 1.533.719,00 a titolo di aumento del capitale sociale di Trentino Trasporti S.p.A. ed Euro 1.946.364,00 a titolo di sovrapprezzo azioni, precisando che tutte le spese necessarie per le operazioni di conferimento della stessa sono a carico della società medesima;
7. di autorizzare il Presidente della Provincia, ovvero in sua assenza un suo delegato:
 - a sottoscrivere, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Assemblea straordinaria di Trentino Trasporti S.p.A., la totalità delle nuove azioni emesse dalla società in conseguenza dell'aumento di capitale di cui al punto 3) del presente dispositivo;
 - a compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione nella parte relativa sia alla partecipazione alle Assemblee straordinarie delle società per le relative decisioni assembleari sia alla formalizzazione dell'atto di conferimento della partecipazione detenuta in Aeroporto G. Caproni S.p.A., anche qualora avvengano in tempi disgiunti;
8. di dare atto che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2343 del Codice Civile, ad avvenuta conclusione dell'operazione di conferimento di cui al punto 6), la partecipazione complessiva della Provincia Autonoma di Trento al capitale di Trentino Trasporti S.p.A. ammonterà ad Euro 19.241.273,00, pari a n. 19.241.273 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, e che tale partecipazione corrisponderà al 75,33 per cento del capitale sociale di Euro 25.543.813,00 complessivi;
9. di accertare ed impegnare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 9, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, l'entrata e la spesa di uguale importo, derivanti dal presente provvedimento, pari ad Euro 3.480.083,00 rispettivamente al capitolo di entrata 142560 dell'esercizio finanziario 2017 e sul capitolo di spesa 158950 dell'esercizio finanziario 2017;
10. di effettuare un'operazione di giro contabile per l'importo di Euro 3.480.083,00 impegnato con il presente provvedimento sul capitolo di spesa 158950 dell'esercizio finanziario 2017 a favore del capitolo di entrata 142560 dell'esercizio finanziario 2017;
11. di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la presente deliberazione alla Corte dei Conti, sezione controllo;

12. di informare il Consiglio provinciale dell'operazione compiuta entro 15 giorni dalla definizione della stessa, ai sensi dell'articolo 33, comma 8, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
13. di notiziare della presente Trentino Trasporti S.p.A. e Aeroporto G. Caproni S.p.A..

Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 all.A) Progetto di fusione

002 all.B) Statuto Aeroporto Caproni

003 all.C) Statuto Trentino Trasporti

L'ASSESSORE
Tiziano Mellarini

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato A)

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETA' AEROPORTO G. CAPRONI SPA NELLA SOCIETA'
TRENTINO TRASPORTI SPA**
Redatto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c.

Con riferimento al Progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c., che illustra la fusione per incorporazione della società Aeroporto G. Caproni spa nella società Trentino trasporti spa, depositato presso le società in data 22.06.2017 e presso il Registro delle imprese di Trento in data 27.06.2017, si depositano nuovamente il Progetto e il relativo allegato, modificati per correggere i seguenti due errori materiali:

1. al paragrafo 3.2, secondo capoverso, la frase *"Il conferimento dell'intero pacchetto azionario in Aeroporto Caproni spa, sulla scorta del valore peritato, comporterà un aumento del capitale sociale di Trentino trasporti spa pari ad euro 3.480.083 (pari a euro 43,65 x n. 79.727 azioni)"* è sostituita dalla seguente: *"Il conferimento dell'intero pacchetto azionario in Aeroporto Caproni spa, sulla scorta del valore peritato, comporterà un aumento del patrimonio netto di Trentino trasporti spa pari ad euro 3.480.083 (pari a euro 43,65 x n. 79.727 azioni) così suddiviso: euro 1.533.719 da imputare al capitale sociale ed euro 1.946.364 da imputare a riserva sovrapprezzo azioni"*.
2. all'articolo 5 dello Statuto allegato al Progetto di fusione il valore del nuovo capitale sociale è di **euro 25.543.813** diviso in **n. 25.543.813 azioni** da 1 euro ciascuna, anziché di euro 27.490.177 diviso in n. 27.490.177azioni da 1 euro ciascuna come indicato.

Di seguito si riporta il progetto di incorporazione di Aeroporto Caproni Spa in Trentino trasporti spa nel testo debitamente aggiornato.

1. MOTIVAZIONI ED ILLUSTRAZIONE SINTETICA DELL'OPERAZIONE

1.1 Premessa

Il presente progetto, redatto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c., prevede la fusione per incorporazione della società Aeroporto G. Caproni spa nella società Trentino trasporti spa. Il progetto sarà sottoposto all'approvazione delle rispettive assemblee e contiene i dati richiesti dalla normativa vigente.

1.2 Direttive dall'azionista Provincia Autonoma di Trento per la riorganizzazione del Polo dei trasporti

Sia Trentino trasporti spa che Aeroporto Caproni spa sono partecipate, ad oggi, rispettivamente per il 73,75% e per l'86,75%, dalla Provincia Autonoma di Trento.

L'operazione di fusione per incorporazione si colloca all'interno di un vasto piano di riorganizzazione delle società controllate dalla Provincia Autonoma di Trento, che persegue l'obiettivo di configurare un nuovo e più razionale assetto societario del gruppo Provincia, allo scopo di riordinarne e alleggerirne l'apparato, rendendolo al contempo più efficiente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale.

Nello specifico l'operazione in parola rappresenta modalità di attuazione del "*Programma per la riorganizzazione per il riassetto delle società Provinciali - 2016*", approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 542 di data 8 aprile 2016, ed in particolare del "*Programma attuativo per il polo dei trasporti nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali - 2017*", approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 712 di data 12 maggio 2017, con il quale la Provincia Autonoma di Trento, allo scopo di razionalizzare il settore del trasporto pubblico, intende ridurre i soggetti che operano in tale settore attraverso l'accentramento, in un unico soggetto, individuato in Trentino trasporti spa, delle funzioni e delle competenze specifiche attinenti all'attività di trasporto ferroviario, stradale, aereo e funiviario.

1.3 Finalità della fusione

Come già illustrato nel paragrafo precedente, la fusione è inquadrata all'interno di un'operazione di riorganizzazione delle società strumentali della Provincia Autonoma di Trento operanti nel polo dei trasporti, allo scopo di concentrare nell'incorporante Trentino trasporti spa tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attualmente esistenti in capo alla società incorporanda, al fine di perseguire sia obiettivi di carattere strategico che economico.

Il primo obiettivo perseguito, di carattere strategico, ha il fine di razionalizzare la *governance* e la gestione delle società che operano nel polo dei trasporti riunendole nella sola incorporante e ottenere, grazie all'accentramento delle funzioni, una maggiore efficienza operativa.

Il secondo obiettivo, di carattere economico, mira alla riduzione dei costi operativi,

amministrativi e contabili oggi presenti nelle due autonome strutture societarie.

1.4 Modalità di esecuzione della fusione

Il presente progetto, redatto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c., prevede la fusione per incorporazione della società Aeroporto G. Caproni spa nella società Trentino trasporti spa.

Attualmente le due società risultano partecipate dal medesimo socio, Provincia Autonoma di Trento, rispettivamente per l'86,75% e per il 73,75%.

Ad oggi la società Aeroporto G. Caproni spa è inoltre partecipata per il 7,73% dal Comune di Trento, per il 4,05% dalla Camera di Commercio di Trento. L'1,47% del capitale è rappresentato da azioni proprie.

A breve, e comunque prima che venga perfezionato l'atto di fusione sono previsti i seguenti passaggi preventivi:

1. l'acquisto, da parte dell'Aeroporto Caproni spa, delle proprie azioni attualmente detenute dal Comune di Trento e dalla Camera di Commercio di Trento;
2. l'annullamento delle azioni proprie detenute dall'Aeroporto Caproni spa;
3. il conferimento delle azioni di proprietà della Provincia Autonoma di Trento in Trentino trasporti spa.

Ciò allo scopo di concentrare l'intera proprietà delle azioni della società Aeroporto Caproni spa in Trentino trasporti spa e poter così beneficiare delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 2505 c.c.. L'applicabilità delle suddette semplificazioni, a condizione che la partecipazione nella incorporanda sia interamente detenuta dalla incorporante anche in data successiva alle delibere assembleari, purchè prima dell'atto di fusione, è confermata dalla Massima n. 22 del Consiglio Notarile di Milano.

Quindi, ai sensi dell'art. 2505 c.c., la procedura di fusione viene posta in essere in modalità semplificata e non sono dunque necessari i seguenti adempimenti:

- a. la predisposizione di una relazione dell'organo amministrativo delle due società che illustri e giustifichi il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio (art. 2501-quinquies c.c.);
- b. la redazione della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle quote (art. 2501-sexies c.c.).

Nel progetto di fusione non dovranno inoltre essere fornite le informazioni di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'art. 2501 ter c.c. (vale a dire, rispettivamente, il rapporto di cambio delle azioni, la data dalla quale le azioni della società che risulta dalla fusione parteciperanno agli utili, la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della incorporante).

Non trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-bis c.c. relative al caso di "Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento" e all'art. 2505 quater c.c., non ricorrendone i presupposti.

2. INFORMAZIONI PREVISTE DALL'ART. 2501 TER C.C.

2.1 Società partecipanti alla fusione

Società Incorporante

- Denominazione: **TRENTINO TRASPORTI SPA**
- Tipo: società per azioni
- Sede legale: via Innsbruck, 65, 38121 Trento
- Capitale sociale: euro 24.010.094,00, interamente versato
- C.F. e P. IVA 01807370224 Registro delle Imprese di Trento
- C.C.I.A.A. di Trento, R.E.A. N. 179229
- Oggetto sociale: gestione del patrimonio funzionale ai servizi di trasporto pubblico

Società Incorporanda

- Denominazione: **AEROPORTO G. CAPRONI SPA**
- Tipo: società per azioni, soggetta a direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento
- Sede legale: Via Lidorno, 3 - 38123 Trento
- Capitale sociale: euro 2.573.424, interamente versato
- C.F. e P. IVA 01158950228 Registro delle Imprese di Trento
- C.C.I.A.A. di Trento, R.E.A. N. 119817
- Oggetto sociale: gestione dell'aeroporto di Trento e delle elisuperfici sul territorio provinciale.

2.2 Atto costitutivo della Società Incorporante

A seguito del perfezionamento della fusione proposta, lo statuto della società incorporante Trentino trasporti spa verrà modificato con riferimento all'articolo n. 4 relativo all'oggetto sociale, al fine di aggiungere anche le attività specifiche svolte dall'incorporante. In particolare l'oggetto sociale di Trentino trasporti spa verrà così integrato:

"La società costituisce inoltre lo strumento di sistema degli Enti soci per quanto concerne la gestione del servizio pubblico aeroportuale, e svolge a tale fine le seguenti attività:

- *la gestione dell'Aeroporto di Trento "Gianni Caproni" migliorandone, potenziandone le attrezzature e le infrastrutture in rapporto ai servizi di interesse pubblico;*
- *la partecipazione a progetti ed iniziative nel campo del trasporto e del lavoro aereo con particolare riguardo a quelle aventi base operativa sull'Aeroporto di Trento;*
- *la promozione dell'utilizzo del mezzo aereo a scopo commerciale, turistico, sanitario,*

sportivo e per la protezione civile;

- *la promozione e la partecipazione alle iniziative atte a divulgare e valorizzare la cultura aeronautica, anche a carattere storico, con particolare riguardo alla tradizione aeronautica della Provincia di Trento;*
- *la promozione e l'incentivo dello sviluppo di nuove professionalità, anche attraverso la realizzazione di corsi di aggiornamento. "*

Inoltre, poiché a breve, e comunque prima dell'atto di fusione, è previsto che la Provincia Autonoma di Trento acquisisca l'intero pacchetto azionario dell'Aeroporto Caproni Spa e lo conferisca in Trentino trasporti Spa, lo statuto dovrà essere modificato anche con riferimento all'articolo 5 relativo all'ammontare del capitale sociale.

Lo statuto dell'incorporante, nella nuova versione che verrà adottata all'esito del perfezionamento dell'operazione di fusione, è allegato al presente Progetto.

2.3 Rapporto di cambio e conguaglio in denaro

Come sopra indicato, ai sensi dell'art. 2505 c.c., non è prevista una Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies c.c. in quanto, prima che l'operazione di fusione venga perfezionata con l'atto di fusione, l'intero capitale della incorporanda sarà di proprietà dell'incorporante e dunque non vi saranno soci terzi destinatari di azioni in cambio di quelle detenute nell'incorporanda.

2.4 Assegnazione delle azioni della società incorporante

Alla data di delibera della fusione la società incorporante possiederà il 100% delle azioni della società incorporanda, pertanto non si darà luogo ad un aumento del capitale sociale, né ad assegnazione di nuove azioni della società incorporante ad altri soci della società incorporata.

2.5 Data di decorrenza nella partecipazione agli utili

Come già illustrato, poiché è prevista come condizione preliminare della fusione il possesso di una partecipazione totalitaria da parte della incorporante nella incorporanda, non si prospetta la necessità di aumentare il capitale sociale della incorporante e di attribuire azioni di nuova emissione ai soci dell'incorporanda. Quindi non è necessario indicare la data di decorrenza nella partecipazione agli utili.

2.6 Decorrenza degli effetti giuridici, contabili e fiscali della fusione

Ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalle ore 24.00 del 31.12.2017, ancorchè l'atto di fusione sia sottoscritto e iscritto nel Registro delle Imprese in

data anteriore. A partire dalle ore 24.00 del 31.12.2017 l'incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'incorporanda.

Sotto il profilo contabile e fiscale, e quindi anche per l'imputazione al bilancio della società incorporante (cfr. art. 2501 ter, n. 6, c.c.), le operazioni della società incorporata saranno convenzionalmente imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui avrà effetto la fusione.

2.7 Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci

L'operazione di fusione in oggetto non riserva differenti trattamenti a particolari categorie di azionisti o ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

2.8 Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

3. ALTRE INFORMAZIONI

3.1 Situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione

Ai sensi dell'art. 2501 quater, comma 2, c.c., la situazione patrimoniale a cura degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione viene sostituita dal bilancio di esercizio riferito al 31.12.2016, di cui si riportano sinteticamente i dati nei prospetti seguenti.

Trentino trasporti spa

ATTIVITÀ	31/12/2016
Immobilizzazioni immateriali	942.989
Immobilizzazioni materiali	75.804.569
Immobilizzazioni finanziarie	177.520
Immobilizzazioni nette	76.925.078
Rimanenze	1.571.785
Crediti	77.186.008
Disponibilità liquide	9.564.641
Attivo circolante	88.322.434
Ratei e risconti attivi	13.904
Totale attività	165.261.416

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	31/12/2016
Capitale	24.010.094
Riserve	36.591.269
Risultato di esercizio	126.206
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(6.247.492)

Patrimonio netto	54.480.077
Fondo per rischi e oneri	1.356.298
TFR	767.991
Debiti	108.254.330
Ratei e risoni passivi	402.720
Totale passività e netto	165.261.416

Aeroporto Caproni spa

ATTIVITÀ	31/12/2016
Immobilizzazioni immateriali	4.392
Immobilizzazioni materiali	6.471.050
Immobilizzazioni finanziarie	833
Immobilizzazioni nette	6.476.275
Rimanenze	96.023
Crediti	447.948
Disponibilità liquide	1.041.008
Attivo circolante	1.584.979
Ratei e risoni attivi	9.439
Totale attività	8.070.693

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	31/12/2016
Capitale	2.573.424
Riserve	1.397.975
di cui in sospensione di imposta	0
Risultato di esercizio	33.543
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(52.152)
Patrimonio netto	3.952.790
Fondi per rischi e oneri	4.813
TFR	129.133
Debiti	489.146
Ratei e risoni passivi	3.494.811
Totale passività e netto	8.070.693

3.2 Situazione patrimoniale di Trentino trasporti spa all'esito del perfezionamento della fusione

In base alla perizia di stima redatta dal dott. Fulvio Mazzurana ai sensi dell'art. 2343 ter, co. 2, lett b), c.c., ai fini del conferimento, da parte della Provincia Autonoma di Trento, delle azioni detenute nella società Aeroporto Caproni spa in Trentino trasporti spa, il valore unitario delle azioni dell'Aeroporto Caproni spa, con riferimento alla data del 30.04.2017, è pari a euro 43,65.

Una volta che la società Aeroporto Caproni spa avrà acquistato il pacchetto azionario

detenuto da Comune di Trento e Camera di Commercio di Trento e proceduto all'annullamento delle azioni proprie così possedute e pari al 13,25% del capitale sociale, la Provincia Autonoma di Trento sarà proprietaria di n. 79.727 azioni pari al 100% del capitale sociale. Il conferimento dell'intero pacchetto azionario in Aeroporto Caproni spa, sulla scorta del valore peritato, comporterà un aumento del patrimonio netto di Trentino trasporti spa pari ad euro 3.480.083 (pari a euro 43,65 x n. 79.727 azioni), così suddiviso: euro 1.533.719 da imputare al capitale sociale ed euro 1.946.364 da imputare a riserva sovrapprezzo azioni.

All'esito del conferimento del 100% delle azioni della incorporanda nella incorporante il patrimonio netto della incorporante Trentino trasporti spa sarà dunque pari a euro 57.960.160 (euro 54.480.077 + euro 3.480.083), oltre al risultato di esercizio 2017 in corso di formazione. Il patrimonio netto delle incorporanda alla data del conferimento sarà invece pari a 3.481.037, vale a dire al patrimonio esistente al 31.12.2016 (euro 3.952.791), dedotti euro 471.754 corrispondenti al prezzo di acquisto delle azioni attualmente detenute da Comune di Trento e Camera di Commercio di Trento (stabilito in euro 43,58 euro per azione) che saranno poi annullate, oltre al risultato di esercizio 2017 in corso di formazione.

Il perfezionamento della fusione per incorporazione comporterà la sostituzione, in capo a Trentino trasporti spa, del valore della partecipazione detenuta nell'Aeroporto Caproni spa con le attività e le passività di quest'ultima. Poichè il valore di iscrizione della partecipazione posseduta da Trentino trasporti spa in Aeroporto Caproni spa corrisponderà al valore di conferimento, e quindi ad euro 3.480.083, l'annullamento della partecipazione darà origine ad un avanzo di fusione, pari alla differenza tra tale valore ed euro 3.481.037 (vale a dire al valore del patrimonio netto di Aeroporto Caproni spa al 31.12.2016, dedotti i decrementi patrimoniali conseguenti all'acquisto delle azioni detenute da Comune di Trento e Camera di Commercio di Trento al prezzo stabilito di euro 43,58 per azione). A tale differenza andrà sommato l'utile 2017 di Aeroporto Caproni spa in corso di formazione, che sulla scorta del budget per l'anno 2017 dovrebbe essere pari a euro 9.500. Dunque l'avanzo di fusione che andrà iscritto tra le poste del patrimonio netto di Trentino trasporti spa è preventivato in euro 10.000 circa.

* * * *

Il Presente progetto di fusione, unitamente ai suoi allegati, viene depositato presso la sede delle società partecipanti e al Registro Imprese di Trento ai sensi dell'art. 2501-ter c.c.

S T A T U T O

della società

"AEROPORTO GIANNI CAPRONI S.p.A."

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1

1.1 E' costituita una Società per azioni denominata

"AEROPORTO GIANNI CAPRONI S.p.A.".

Art. 2

2.1 La società ha sede nel Comune di Trento.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune e di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie e unità locali operative.

Art. 3

3.1 La società a capitale interamente pubblico costituisce lo strumento di sistema degli Enti soci per quanto concerne la gestione del servizio pubblico aeroportuale, e svolge a tale fine le seguenti attività:

- la gestione dell'Aeroporto di Trento "Gianni Caproni" migliorandone, potenziandone le attrezzature e le infrastrutture in rapporto ai servizi di interesse pubblico;
- la partecipazione a progetti ed iniziative nel campo del trasporto e del lavoro aereo con particolare riguardo a quelle aventi base operativa sull'Aeroporto di Trento;
- la promozione dell'utilizzo del mezzo aereo a scopo commerciale, turistico, sanitario, sportivo e per la protezione civile;
- la promozione e la partecipazione alle iniziative atte a divulgare e valorizzare la cultura aeronautica, anche a carattere storico, con particolare riguardo alla tradizione aeronautica della Provincia di Trento;
- la promozione e l'incentivo dello sviluppo di nuove professionalità, anche attraverso la realizzazione di corsi di aggiornamento e di iniziative didattiche in campo aeronautico.

3.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà altresì compiere ogni operazione commerciale, industriale ed immobiliare; a tale fine potrà altresì compiere in via non prevalente e con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi.

3.3 Salvo il disposto di cui all'art. 2361 codice civile, e i limiti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge n. 244 del 2007, e all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, potrà

assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa.

Art. 4

4.1 La durata della Società è fissata sino al giorno 31 dicembre 2050, salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.

4.2 La società indica la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis c.c.. La società si dota di strumenti di programmazione e di reporting, nonché adotta gli atti organizzativi societari, secondo le direttive espresse dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n.4 e dell'art. 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. I documenti di programmazione e reporting sono corredati da una relazione del collegio sindacale.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

5.1 Il capitale è fissato in Euro 2.573.424 (duemilionicinquecentosettantatremilaquattrocentoventiquattro) i.v..

Esso è suddiviso in n. 79.727 (settantanovemilasettecentoventisette) azioni.

A ciascun socio è attribuito apposito certificato nominativo nel quale, oltre agli estremi identificativi della società (denominazione, sede, capitale sociale, iscrizione al Registro Imprese) deve essere indicato il numero di azioni spettanti al titolare del certificato medesimo. Il certificato dovrà essere sottoscritto da un Amministratore della società. Il certificato potrà essere trasferito, anche per garanzia, con le stesse modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge per la circolazione delle azioni (e quindi anche per girata).

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

5.3 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo

amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

5.4 L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

Art. 6

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7

7.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

7.2 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

7.3 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 8

8.1 Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Art. 9

9.1 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle azioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

Art. 10

10.1 Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali limitati.

Art. 11

11.1 La nomina e l'attività degli organi sociali sono effettuate in osservanza alla disciplina del Codice Civile e del presente statuto, nonché nel rispetto delle procedure e delle funzioni di indirizzo e controllo previste dalla vigente disciplina provinciale in materia di società a totale partecipazione pubblica.

ASSEMBLEE

Art. 12

12.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

12.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 del codice civile; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia.

12.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax o posta elettronica al domicilio o al numero risultante dal libro dei soci con prova del ricevimento.

12.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione ed ulteriori convocazioni, per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

12.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 13

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

13.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 14

14.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

14.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 2372 del codice civile.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

14.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

14.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

* che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

* che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

* che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società.

Art. 15

15.1 Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

15.2 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

15.3 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; anche in seconda convocazione, è comunque necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al II comma dell'art. 2351 del codice civile.

15.4 Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il

diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 16

16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

16.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

16.3 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17

17.1 La Società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 3 (tre) a n. 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

17.2 L'assemblea all'atto della nomina determina il numero degli amministratori.

17.3 Il Consiglio provvede, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, a nominare tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente.

17.4 Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

Art. 18

18.1 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In mancanza di qualsiasi precisazione gli amministratori si intendono nominati per tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

18.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dall'assemblea, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché resti in carica la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori

nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 19

19.1 Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione deve avvenire con avviso spedito con raccomandata A/R, telegramma, ovvero a mezzo fax o posta elettronica al domicilio o al numero risultante nei libri sociali con prova di ricevimento, inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

In difetto di tale formalità il Consiglio delibera con la presenza di tutti i consiglieri e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

19.2 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal vicepresidente; in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 20

20.1 La gestione ordinaria e straordinaria della Società spetta esclusivamente all'organo di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed in generale tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto sociale, nel rispetto delle competenze dell'assemblea dei soci e degli indirizzi strategici e programmatici degli Enti soci che li esercitano tramite la

partecipazione agli organi sociali e con le forme previste dalla disciplina provinciale vigente.

20.2 L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Salve le limitazioni di legge, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega.

20.3 L'organo amministrativo riferisce agli Enti soci sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sui dati economici e finanziari dell'azienda e sulle operazioni di maggior rilievo con la periodicità e con le modalità stabilite dall'assemblea dei soci.

Art. 21

21.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza al vicepresidente e nei limiti dei poteri delegati agli Amministratori Delegati, spetta la rappresentanza della società.

21.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 22

22.1 Ai componenti dell'organo amministrativo può competere, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle proprie funzioni, anche un compenso annuo stabilito dall'Assemblea.

22.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale.

22.3 A favore degli amministratori può essere riconosciuta un'indennità di fine mandato anche in forma assicurativa, nella misura deliberata dall'assemblea dei soci.

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 23

23.1 E' organo unico di controllo il Collegio Sindacale, cui spetta:

- * di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- * di esercitare il controllo contabile.

23.2 Esso dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 24

24.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 del codice civile e funziona secondo le norme

di legge.

24.2 I sindaci effettivi, compreso il Presidente, e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

24.3 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile. La retribuzione dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 26

26.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Hanno inoltre diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater del codice civile.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

26.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il

fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione alla consistenza patrimoniale della società ed alle sue prospettive reddituali, nonché all'eventuale valore di mercato delle azioni.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 27

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

27.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In questi casi gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Art. 28

28.1 Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci in proporzione alle quote di capitale sociale, salvo che l'Assemblea non disponga di destinarli a riserva.

28.2 E' consentita la distribuzione di acconti su dividendi esclusivamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2433-bis del codice civile.

OBBLIGAZIONI e STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

Art. 29

29.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

29.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la

facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Art. 30

30.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, ai sensi dell'art. 2346 ultimo comma del codice civile.

30.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

30.4 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

30.5 Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

30.6 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del codice civile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31

31.1 Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'Assemblea determinerà i criteri per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

NORME DI RINVIO

Art. 32

32.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 33

33.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Trento, il quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro centottanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato

tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

"TRENTINO TRASPORTI S.p.A."

in sigla "T.T. S.p.A."

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata - Scopo e Oggetto sociale

Art. 1

La denominazione della Società è

"TRENTINO TRASPORTI S.p.A."

in sigla "T.T. S.p.A."

Art. 2

La Società ha sede nel Comune di Trento ed il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Società, si intende quello indicato nel libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del Comune di Trento e di istituire e di sopprimere ovunque dipendenze, succursali, uffici, agenzie.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

Art. 3

La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilaquaranta. La società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con le modalità di legge.

Art. 4

Scopo della società è la gestione, manutenzione ed implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico, ed in particolare la costruzione di linee ferroviarie e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica, l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario e la manutenzione di quest'ultimo, la realizzazione e di rimesse e la gestione di sistemi di infomobilità, la realizzazione e gestione di parcheggi intermodali nonché la realizzazione e la gestione tecnica di impianti funiviari per il trasporto pubblico. La società metterà a disposizione dei gestori del servizio di trasporto pubblico del Trentino, verso canone determinato dalla Provincia Autonoma di Trento, il patrimonio indicato.

La società costituisce inoltre lo strumento di sistema degli Enti soci per quanto concerne la gestione del servizio pubblico aeroportuale, e svolge a tale fine le seguenti attività:

- la gestione dell'Aeroporto di Trento "Gianni Caproni" migliorandone, potenziandone le attrezzature e le infrastrutture in rapporto ai servizi di interesse pubblico;
- la partecipazione a progetti ed iniziative nel campo del trasporto e del lavoro aereo con particolare riguardo a quelle aventi base operativa sull'Aeroporto di Trento;
- la promozione dell'utilizzo del mezzo aereo a scopo commerciale, turistico, sanitario, sportivo e per la protezione civile;
- la promozione e la partecipazione alle iniziative atte a divulgare e valorizzare la cultura aeronautica, anche a carattere storico, con particolare riguardo alla tradizione aeronautica della Provincia di Trento;
- la promozione e l'incentivo dello sviluppo di nuove professionalità, anche attraverso la realizzazione di corsi di aggiornamento.

Potrà, a tali fini, compiere tutte le operazioni commerciali ed industriali, mobiliari od immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie per il compimento dello scopo sociale. I soci potranno effettuare a favore della società versamenti in denaro in conto capitale. I soci non avranno diritto alla restituzione delle somme versate a tale titolo. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì richiedere ai soci e questi potranno conseguentemente

concedere alla società dei finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Tali finanziamenti si presumono infruttiferi di interessi, salvo che non siano stabilite con deliberazioni dei soci l'onerosità del mutuo e la misura degli interessi dovuti alla società. I finanziamenti fruttiferi e/o infruttiferi di interessi potranno essere eseguiti solo dai soci iscritti al Libro Soci da almeno tre mesi ed aventi una percentuale di partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento, nei limiti previsti dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio di data 3 marzo 1994 ed eventuali loro successive variazioni.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni – Obbligazioni e strumenti finanziari diversi

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 25.543.813,00 (venticinquemilionicinquecentoquarantatremilaottocentotredici/00) diviso in 25.543.813,00 (venticinquemilionicinquecentoquarantatremilaottocentotredici/00) azioni da 1 (uno) Euro ciascuna e potrà essere aumentato per delibera dell'Assemblea dei Soci, osservate le disposizioni di legge.

A ciascun socio è attribuito apposito certificato nominativo nel quale, oltre agli estremi identificativi della Società (denominazione, sede, capitale sociale, iscrizione al Registro Imprese) deve essere indicato il numero di azioni spettanti al titolare del certificato medesimo. Il certificato dovrà essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il certificato potrà essere trasferito, anche per garanzia, con le stesse modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge per la circolazione delle azioni (e quindi anche per girata).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione.

La delibera di aumento del capitale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 6

In caso di emissione di nuove azioni, ai portatori delle vecchie azioni viene consentito il diritto di opzione ai termini dell'art. 2441 del Codice Civile.

Art. 7

Le azioni sono indivisibili a termine dell'art. 2347 del Codice Civile.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari

categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.. In tal caso le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile. Per l'acquisto da parte della Società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie, e per l'acquisto di azioni da parte di Società controllate si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2357 e segg. del Codice Civile.

La Società controllata da altra Società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. È vietato alle Società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di Società fiduciaria o per interposta persona.

Art. 8

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

La Società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'Assemblea dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma del Codice Civile.

L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del Codice Civile.

TITOLO III Organi sociali Assemblea

Art. 9

Sono Organi Sociali l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo ed il Collegio dei Sindaci.

Art. 10

L'Assemblea è convocata dagli amministratori nella sede sociale o altrove purché in Provincia di Trento.

Regolarmente convocata e costituita, l'Assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti.

Art. 11

L'Assemblea ordinaria:

1. Nomina i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, il Presidente, il Vice Presidente, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale

2. Approva il Bilancio

3. Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci.

Art. 12

L'Assemblea straordinaria:

1. Delibera sulle modificazioni dello Statuto

2. Delibera sull'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e di altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni di cui all'art. 8 del presente Statuto

3. Delibera sullo scioglimento della Società e sulla nomina dei liquidatori.

Art. 13

Le Assemblee saranno convocate mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano l'Adige o Trentino almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax o posta elettronica al domicilio o al numero risultante dal libro dei soci con prova del ricevimento; tale avviso dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Nello stesso avviso potrà essere fissato un altro giorno per la seconda convocazione qualora, per deficienza di intervenuti, la prima Assemblea non potesse aver luogo.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società.

Art. 14

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza dello stesso, dal Vicepresidente e, in assenza del medesimo, dal socio designato dagli intervenuti.

Il Segretario dell'assemblea è pure designato dai soci intervenuti; nelle assemblee straordinarie, in quanto richiesto dalla legge, funge da segretario un Notaio.

Art. 16

I Soci potranno farsi rappresentare da un altro socio mediante delega conferita per iscritto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile. Ogni socio non potrà avere più di cinque deleghe.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria sarà valida quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti

Art. 18

L'Assemblea straordinaria potrà validamente deliberare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea; anche in seconda convocazione, è comunque necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 19

Il Presidente ha pieni poteri per dirigere la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni, che dovranno avvenire a voto palese.

Art. 20

L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro Relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. Tanto l'Assemblea ordinaria tanto quella straordinaria devono venire convocate senza ritardo quando ne sia fatta richiesta da tanti azionisti che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e con la domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 21

Le delibere dell'Assemblea dovranno essere assunte in un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario ed, eventualmente dagli scrutatori che fossero nominati dall'Assemblea stessa.

TITOLO IV

Consiglio di Amministrazione

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è composto, in conformità all'art. 18 bis della Legge Provinciale 10 febbraio 2005 n. 1), da numero 5 (cinque) componenti compreso il Presidente. Alla Provincia Autonoma di Trento è riservata la nomina di numero tre consiglieri, pari alla maggioranza del Consiglio stesso.

I rimanenti due consiglieri sono nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Ai componenti dell'organo amministrativo compete, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle proprie funzioni, un compenso annuo stabilito dall'Assemblea. Resta salva la competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, per quanto attiene la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari incarichi.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

I compensi sono determinati ai sensi della normativa vigente.

Art. 23

Quando, per dimissioni od altro, venisse a mancare la metà dei membri dell'intero Consiglio, e gli enti che ne hanno diritto non provvedessero alle sostituzioni, lo stesso si riterrà dimissionario e si dovrà convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà nella sede sociale o altrove in Provincia di Trento, dietro invito del Presidente o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale. La convocazione deve avvenire con avviso, che può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con idonea prova del ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società esclusi solo quelli che la legge riserva all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione deve, nell'amministrazione della Società, tenere conto delle disposizioni normative emanate dalla Provincia autonoma di Trento in materia di indirizzo e coordinamento delle attività delle società di capitali dalla stessa controllate e delle relative direttive e disposizioni attuative vigenti. La Società, in particolare, sulla base delle predette direttive, si dota di strumenti di programmazione e di reporting, a corredo dei quali il Collegio Sindacale redige apposita relazione.

Le delibere sono annotate in apposito libro verbali; i verbali stessi sono firmati dal Presidente e da chi funge da Segretario del Consiglio.

Possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in luogo dell'Assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- l'aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 5 dello Statuto;
- l'emissione di obbligazioni ordinarie e convertibili ai sensi del precedente art. 8 dello Statuto.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al precedente comma, debbono essere adottate con verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

TITOLO V

Comitato esecutivo - deleghe - incarichi

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, a norma e nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile, parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo costituito dal Presidente, e da alcuni componenti scelti dal Consiglio stesso fra i suoi membri.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre affidare incarichi specifici ad uno o più dei propri membri.

TITOLO VI

Presidente

Art. 27

Il Presidente, o chi ne fa le veci, rappresenta la società di fronte a terzi in giudizio e potrà, all'uopo, nominare avvocati e procuratori alle liti.

Art. 28

La firma sociale spetta al Presidente e al Vicepresidente, nonché ai Consiglieri Delegati nell'ambito delle loro funzioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Consiglio, con apposita delibera e procura notarile, ha la facoltà di delegare la firma sociale, per singoli atti o categorie di atti al Direttore Generale, a funzionari dell'azienda, nonché a persone estranee all'azienda stessa.

TITOLO VII

Organi di Controllo

Art. 29

Sono organi di controllo:

- **il Collegio Sindacale**, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto

funzionamento;

- un **Revisore Legale dei Conti** ovvero una società di revisione iscritti nell'apposito registro, cui spetta la revisione legale dei conti e che dovrà essere nominato dall'assemblea dei soci su proposta motivata dal Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 del Codice civile e funziona secondo le norme di legge.

I sindaci, compreso il Presidente, sono nominati dall'Assemblea dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. **I sindaci sono rieleggibili.**

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..

La retribuzione dei sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Fino a scadenza dei finanziamenti concessi alla Società dallo Stato, ai sensi dell'art. 2 Legge 22/12/1986 n. 910, due sindaci effettivi, di cui uno Presidente, e un sindaco supplente verranno nominati dallo Stato.

TITOLO VIII **Bilancio - utili**

Art. 30

L'esercizio sociale si inizia col 1° gennaio e finisce col 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Art. 31

Degli utili del bilancio sarà assegnato il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale.

Il residuo utile verrà ripartito in proporzione al capitale sociale posseduto dai soci, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 32

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse della società o istituti bancari indicati nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IX **Scioglimento - liquidazione**

Art. 33

In caso di scioglimento della società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

TITOLO X **Disposizioni generali e di rinvio**

Art. 34

Riferendosi il presente Statuto a Società non rientrante tra quelle di cui all'art. 2325-bis del Codice Civile, non trovano applicazione le disposizioni di legge e del codice civile dettate specificatamente per le Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui la Società intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno essere apportate al presente Statuto, con apposita deliberazione di assemblea straordinaria, le relative modifiche.

Per tutto quanto non contenuto nel presente statuto trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di società per azioni.

